



COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di Siracusa)

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Del 03/02/2009

OGGETTO: Fuochi controllati in agricoltura- art.40 comma 4 bis e 4 ter della L.R. 16/96, come integrato dall'art.39 della L.R. n.14/2006. Regolamento sulle modalità d'impiego.

L'anno duemilanove giorno tre del mese di febbraio alle ore 22,45 e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di Consiglio Comunale disciplinata dal comma 1° dell'art.21 L.R. n.23 del 1° settembre 1993, in seduta ordinaria che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri a norma dell'art.48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Consiglieri	Presenti
BLANCATO Mario	Si	PALI' Sebastiano	Si
MUSCO Giuseppe	Si	PARLATO Vincenzo	Si
GIGLIUTO Salvatore	-	BONGIOVANNI Sebastiano	Si
SALONIA Cesare	Si	GIGLIUTO Luciano	Si
MOSCA Angela	Si	PISPISA Silvana	-
GIACCOTTO Fabio	Si	BASTANTE Vincenzo	-
FRANZO' Massimo	-	MICELI Aldo	-
TABACCO Nunzio	Si		
<i>Assegnati.....n.15.</i>	<i>In carica.....n.15</i>	<i>Assenti.....n. 5</i>	<i>Presenti....n. 10.</i>

E' presente in aula il Sindaco sig. DE LUCA Prof.Paolo.

Risultato legale ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 06.03.86, n.9 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il Presidente Prof.Mario Blancato;

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dr. Barbaro Aurelio. La seduta è pubblica.

Ai sensi dell'art.184 -ultimo comma- dell'O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nella persona dei consiglieri: Gigliuto Luciano - Pali - Tabacco.

VERBALE della seduta del 03/02/2009.

Il Presidente del Consiglio, dà lettura della proposta di cui al ottavo punto di cui all'o.d.g:

Fuochi controllati in agricoltura – art.40 comma 4 bis e 4 ter della L.R.16/96, come integrato dall'art.39 della L.R. n.14/2006. Regolamento sulle modalità d'impiego.

Ed in relazione a quanto esposto, prima di procedere alla votazione, si dà atto che intervengono i seguenti consiglieri:

Parlato, quale Capo Gruppo della minoranza, afferma che come già si è pronunciato in precedenza, non intende approvare tale punto per il fatto che è materia di discussione all'interno delle Commissioni Consiliari, quindi rileva che fino a quando non saranno rese operative non potrà approvare nessun regolamento.

Salonia Dr. Cesare, quale Capo Gruppo della maggioranza, dichiara di essere favorevole all'approvazione del punto per arginare un problema legato a fattori climatici.

Il Presidente, finita la discussione, pone in votazione, per alzata e seduta, la proposta presentata dal Responsabile del procedimento.

Detta proposta viene approvata da n.8 consiglieri presenti e votanti, mentre n. 2 consiglieri votano contro (Parlato e Bongiovanni).

Approvata.

Ed in relazione a quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta allegata;

VISTO l'esito della surriferita votazione;

SENTITI gli interventi;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la legge 142/90, così come recepita dalla L.R. n.48/91;

VISTO il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo statuto Comunale,

DELIBERA

DI APPROVARE per i motivi sopra specificati, l'allegata proposta presentata dal responsabile di procedimento unitamente al regolamento allegato, per farne parte integrante ed inscindibile, relativamente al punto di cui all'o.d.g:

Fuochi controllati in agricoltura – art.40 comma 4 bis e 4 ter della L.R.16/96, come integrato dall'art.39 della L.R. n.14/2006. Regolamento sulle modalità d'impiego.

Il responsabile del servizio

Premesso che è stata notificata all'ente la nota n. 1133/Ser. Tut. del 10.6.08 dell' Ass.to Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Regionale delle Foreste, avente quale oggetto: “fuochi controllati in agricoltura” – direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia, mirata sostanzialmente a limitare il rischio di propagazione degli incendi e dotare, indi, i comuni di un documento finalizzato a disciplinare le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole;

Visto, a tal riguardo, l'art. 40 della legge reg.le n.16 /96, del 06.04.1996, che, in sintesi, imponeva l'obbligo ai comuni di dotarsi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di appositi regolamenti per le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole – autorizza l'assessore regionale per la agricoltura e le foreste ad emanare direttive del caso – stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie, a cura del sindaco, ai trasgressori - applica , fino alla data di approvazione del regolamento, delle disposizioni dell'art. 59 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al r.d. n. 773 del 18.6.1931;

Visto altresì l'art.39 della legge regionale n. 14/2006 che in aggiunta a quanto disposto dall'art. 40 della legge regionale n. 16/96, ai commi 4 bis e 4 ter – imponeva ai comuni l'obbligo di revisionare o confermare i regolamenti emanati ai sensi della legge reg.le precitata, con l'obbligo di dare comunicazione al dipartimento regionale delle foreste ed all'ispettorato ripart.le delle foreste;

Che detto articolo comporta altresì la nomina, da parte della regione, di commissario ad acta di in caso di inottemperanza alle disposizioni legislative prima cennate;

Vista la L.R. 6 aprile 1996, n. 16 avente per oggetto: “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;

Rilevato che detta legge è stata modificata e integrata con la L.R. 14.4.2006, n. 14;

Vista la circolare n. 7 del 19.2.2007 del dipartimento regionale delle Foreste, che sollecita i comuni di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il d.p. n. 297/08 emanato dal presidente della regionale siciliana, riguardante “fuochi controllati in agricoltura”, mirato a dotare i comuni isolani di un documento finalizzato a disciplinare le modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura.

Considerato che l'adempimento di che trattasi, oltre ad essere un fatto dovuto, tutela l'ambiente e la popolazione ed inoltre consente agli organi di controllo di applicare sul potenziale trasgressore la sanzione amministrativa di cui al comma 3 del citato art. 40 della L.R. 16/1996, anziché la penalità di cui all'art. 59 del R.D. 18 giugno 1931 n° 773. -

Dato atto che in questo Comune non è dotato di apposita disciplina in materia de qua;

Che alla bisogna è stato redatto l'allegato apposito “Regolamento sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura, giusto art.40, commi 4 bis e 4 ter della L.R. n. 16/96 come integrato dall'art.39 della L.R. n. 14/2006”, predisposto in sintonia ad una traccia approntata dagli uffici regionali;

*Rilevato che lo schema redatto si compone di n. 13 articoli, salvo diverse disposizioni, aggiunte e /
o rettifiche da parte dell'on.le consiglio comunale;*

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia, come modificato ed integrato dalla l.r. 48/91 e s.m. e i.;

Riconosciuta la propria competenza;

Propone

all'on.le

Consiglio Comunale,

*di approvare il regolamento delle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole di
cui allo schema allegato, che si compone di n. 13 articoli;*

*di dare mandato per comunicare la deliberazione che si va ad adottare al Dipartimento Regionale
delle Foreste e all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa ed gli altri Enti, per
competenza, interessati.*

Addì

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a surname that is partially obscured and difficult to read.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione allegata resa dal resp.le del preposto ufficio;
- Visto il regolamento sul funzionamento del consiglio com.le;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia, come modificato ed integrato dalla l.r. 48/91 e s.m. e i.;
- Con votazione ... *M.* ... *R.* favorevole , legalmente resa e verificata,

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in narrativa della proposta di deliberazione, che qui si intendono trascritte,

- di approvare il regolamento delle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura, giusto atto allegato, composto da n. 13 articoli.
- di dare mandato, allo ufficio di segreteria, di trasmettere la deliberazione che si va ad adottare al Dipartimento Regionale delle Foreste ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, nonché agli altri Enti interessati per legge.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 16 della legge reg.le n. 48/91.

COMUNE DI SORTINO

Provincia di Siracusa

***Regolamento sulle modalità di impiego
dei fuochi controllati in agricoltura***

(art.40, commi 4 bis e 4 ter della L.R. n. 16/96 come integrato dall'art.39 della L.R. n. 14/2006)

**Regolamento sulle modalità di impiego
dei fuochi controllati in agricoltura**

(art.40, commi 4 bis e 4 ter della L.R. n. 16/96 come integrato dall'art.39 della L.R. n. 14/2006)

INDICE:

□Art. 1 Attività vietate

□Art. 2 Terreni confinanti con strade pubbliche. Obblighi dei proprietari

□Art. 3 Priorità di interventi e messa in sicurezza

□Art. 4 Tipologie di interventi obbligatori e misure precauzionali

□Art. 5 Zone di rispetto

□Art. 6 Eliminazione di sterpaglie e rifiuti dai confini, fabbricati e impianti

□Art. 7 Adempimenti durante la semina

□Art. 8 Pulizie e divieti

□Art. 9 Obbligo di denuncia

□Art. 10 Sorveglianza dei fuochi e delle braci residue

□Art. 11 Norme di tutela della pubblica incolumità e dei luoghi

□Art. 12 Sanzioni

□Art. 13 Accertamento violazioni, diffida a procedere e interventi sostitutivi

Regolamento sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura

(art.40, commi 4 bis e 4 ter della L.R. n. 16/96 come integrato dall'art.39 della L.R. n. 14/2006)

Art. 1

Attività vietate

È severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente. Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacale, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

di accendere fuochi;

far brillare mine;

usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

usare fornelli inceneritori, saldatori o altre attrezzature che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliosi;

compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni con cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.;

usare fuochi di artificio in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

ART. 2

Terreni confinanti con strade pubbliche. Obblighi dei proprietari

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo le strade comunali e provinciali ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 mt dalla scarpata e / o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulizia, depositandoli allo interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 mt da scarpate e / o banchine.

ART. 3

Priorità di interventi e messa in sicurezza

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati. E' obbligatorio ancora incominciare la falciatura delle messi nelle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche; le messi appena falciate debbono essere trasportate nelle aie, ove ancora esistenti e/o utilizzate, oppure allontanate a distanza di sicurezza.

Art. 4

Tipologie di interventi obbligatori e misure precauzionali

Nelle aie, ove ancora esistenti e/o utilizzate, ovvero nelle aree di accumulo delle messi debbono essere osservate le seguenti norme:

- a) Le aree attorno alle aie debbono essere opportunamente pulite e prive di sterpaglie per un perimetro di almeno mt 10,00 e i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno mt. 6,00;*
- b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;*
- c) il combustibile utilizzato dovrà essere posto a distanza non minore di mt 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;*
- d) il rifornimento del combustibile alle attrezzature agricole (trattori, trebbiatrici, etc.) dovrà essere effettuato a motore fermo;*
- e) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10 e per ogni trattore di servizio uno schiumogeno di almeno litri 8;*
- f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici o attrezzature similari i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;*
- g) le macchine trebbiatrici, i trattori o altri autoveicoli, a motore caldo, non debbono sostare su aree incolte e/o con vegetazione secca facilmente incendiabile;*
- h) dovranno essere applicati in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura " **VIETATO FUMARE E ACCENDERE FIAMME LIBERE** ";*
- i) oltre alle norme su indicate, i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure di precauzione, suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.*

ART. 5

Zone di rispetto

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di rispetto, sgombra completamente da foglie, rami, sterpaglie varie, ecc. per un raggio di almeno 10 (dieci) metri.

ART. 6

Eliminazione di sterpaglie e rifiuti dai confini, fabbricati e impianti

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo strade pubbliche e private, in prossimità di fabbricati ed impianti nonché in prossimità dei confini di proprietà, devono essere eliminati fino alla distanza di mt. 10,00.

ART. 7

Adempimenti durante la semina

All'atto della semina e per quanto possibile in fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 (duecento) metri in direzioni ortogonali, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari ad almeno metri 10,00 (dieci).

ART. 8

Pulizie e divieti

Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo uliveti, agrumeti, vigneti, orti, ecc., è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale e comunque nel periodo compreso dal 30 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose.

E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi.

ART. 9

Obbligo di denuncia

Chiunque avvista un incendio, in qualsiasi parte del territorio comunale, o tema che possa svilupparsi e/o propagarsi per particolari situazioni ambientali, nel rispetto della relativa normativa regionale, è obbligato a darne immediatamente avviso al Corpo Forestale anche mediante il Numero Verde 1515, ai Vigili del Fuoco anche mediante il Numero Verde 115 e alle autorità locali di pubblica sicurezza, nonché alle persone del luogo per un pronto intervento.

ART. 10

Sorveglianza dei fuochi e delle braci residue

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

ART. 11

Norme di tutela della pubblica incolumità e dei luoghi

Dal 30 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso.

ART. 12

Sanzioni

Fermo restando le norme previste dagli articoli 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, saranno punite con la sanzione amministrativa

pecuniaria di una somma variabile da €. 51,00 ad €. 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come prescritto dal comma 3° dell'art. 40 della L.R. n. 16/1996 e s.m.ed i.
la sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 nov. 1981 n. 689, con provvedimento del sindaco.

Art. 13

Accertamento violazioni, diffida a procedere e interventi sostitutivi

Nel caso di accertata violazione del regolamento presente, gli Uffici Comunali preposti (VV.UU.) provvederanno a diffidare i proprietari del fondo ad effettuare gli interventi previsti dal Regolamento entro un congruo termine da stabilirsi in relazione all'entità dei lavori.

La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto, comporterà "l'esecuzione d'ufficio" delle opere necessarie per la "messa in sicurezza" dell'area, nel rispetto degli standards prescritti dal presente regolamento, con rivalsa nei confronti della Ditta inadempiente.

Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero di somme da parte della Pubblica Amministrazione e saranno curate dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria.

I procedimenti di "esecuzione d'ufficio" verranno proposti dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, o da un suo delegato, ed affidati nel rispetto delle procedure prescritte dai regolamenti comunali e dalla normativa sugli interventi urgenti

Arch.  

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
F.TO PROF.M.BLANCATO

IL CONSIGLIERE A.
F.TO SIG. MUSCO G.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR. BARBARO A.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991 n.44, è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 13/02/2009 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°). N...341

Dalla residenza comunale.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR. BARBARO A.

IL MESSO COMUNALE

F.TO SIG. M.SCAMPORLINO

oooOooo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre '91 n.44, pubblicata all'albo pretorio dal, come previsto dall'art.11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- O -perché dichiarata immediatamente esecutiva(art.16,3°comma,L.R.n.44/91,art.12 comma 1°);
- O - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni.

Dalla residenza comunale.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR. BARBARO A.

E' copia conforme all'originale.....

Dalla residenza comunale.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
